

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA**

Sezione III-*bis* – Ricorso R.G. n. 7757/2013

Udienza merito straordinario 25 settembre 2020

**MEMORIA**

Nell'interesse della

**Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci**, rappresentata e difesa dall'avvocato Mattia Ferrero del Foro di Milano;

*- ricorrente -*

contro il

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

*- Amministrazione resistente -*

e nei confronti di

**Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo**, con l'avvocato Brunella Caiazza,

*- controinteressata resistente -*

e nei confronti di

**Opera Nazionale Montessori**;

**Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi**;

**Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche**;

*- controinteressati intimati -*

**\*\*\***

Come riferito nel ricorso introduttivo, la Fondazione ricorrente aveva introdotto avanti all'A.G.O. una causa contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, deducendo che la misura del contributo dello Stato in favore della medesima Fondazione fosse determinata per legge (n. 105/84) e, pertanto, non residuasse alcuna discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione per la determinazione della stessa.

Ecceputa dalla difesa erariale la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, veniva proposto regolamento di giurisdizione, deciso con ordinanza delle Sezioni Unite del Supremo Collegio del 22 settembre 2014, n. 19893, che ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo, disattendendo la tesi secondo cui l'entità del contributo in favore della Fondazione ricorrente sarebbe predeterminata in misura fissa dalla legge.

Ne discende l'interesse alla decisione del presente ricorso da parte della Fondazione, che, tenute ferme le deduzioni e conclusioni del ricorso iniziale, deduce ulteriormente quanto segue con riferimento al primo motivo di ricorso.

**1. Violazione di legge (art. 1, c. 40, legge n. 549/95 e art. 32, c. 2, legge n. 448/01) in relazione alla mancata previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti ed all'assenza del concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.**

Al riguardo mette conto osservare che, successivamente alla proposizione del presente ricorso, l'allora Sottosegretario del Ministero resistente, in sede di esame dello schema di decreto ministeriale di riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 per l'anno 2013 (cioè riferito all'anno successivo a quello del decreto ministeriale per cui è ricorso), ha «ricorda[to] come l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 preveda un riparto di contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi da effettuare con decreto del ministro competente per materia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti –, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Aggiunge[ndo] che è intervenuto successivamente l'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto una riduzione, pari al 50 per cento, degli stanziamenti destinati ai suddetti enti e fondazioni, precisando che, a tal fine, la stessa norma ha disposto di procedere al riparto con semplice decreto del ministro, entro sessanta giorni dalla data del suddetto decreto-legge. Sottolinea[ndo], quindi, come secondo l'interpretazione dei competenti uffici ministeriali, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha definito – inizialmente per il solo anno 2010 – una modalità specifica di riparto più veloce e senza il parere delle Commissioni parlamentari. Successivamente, la medesima

*interpretazione è stata ritenuta applicabile anche per gli anni successivi, sino al 2013, anno in cui il ministero che rappresenta[va] si è persuaso che si dovesse sottoporre nuovamente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti lo schema di riparto dei contributi di cui oggi si discute»* (Stenografico VII Commissione permanente Camera dei Deputati 5 marzo 2014 - <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2014/03/05/leg.17.bol0192.data20140305.com07.pdf>).

Alla luce di tale, autorevole, presa di posizione, non può residuare dubbio alcuno sul fatto che il Decreto Ministeriale impugnato avrebbe dovuto essere preceduto dall'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari (come, peraltro, dal 2013 in poi è regolarmente avvenuto), la cui pretermissione comporta l'illegittimità del provvedimento, venendo violata la norma che attribuisce e disciplina l'esercizio del potere (cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III-*bis*, 12 luglio 2012, n. 6333 e 14 aprile 2011, n. 3271).

Quanto, invece, al mancato concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, giova richiamare un recente parere del Supremo Consesso amministrativo, nel quale è stato evidenziato come il concerto tra due Ministeri, i quali intervengono in posizione di parità, ha la funzione di assicurare «*la discussione, il confronto tra più volontà concertanti, che trovano una composizione proprio a seguito del concerto stesso*», nonché l'assunzione di responsabilità politica da parte del titolare del Dicastero chiamato a dare il suo concerto (Cons. Stato, sez. atti norm., 27 gennaio 2020, n. 246).

Alla luce di tali considerazioni appare evidente come pure questo vizio abbia carattere invalidante, poiché ha privato il provvedimento impugnato del contributo – richiesto per legge – del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

\*\*\*

La Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci insiste, dunque, affinché codesto Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale, accertati i vizi di legittimità enunciati nel ricorso introduttivo, voglia annullare il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 dicembre 2012 di assegnazione ai diversi enti del contributo di cui al cap. 1261 dello

stato di previsione del Ministero per l'anno 2012.

Con vittoria di compenso ed accessori, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %.

Milano, 24 luglio 2020

avv. Mattia Ferrero